

Codice A1813C

D.D. 7 ottobre 2025, n. 1936

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 87/25 per la realizzazione di opere di difesa spondale in destra orografica del Rio Nocetto, in Comune di Cantalupa, località Strada Cristinera. Richiedente: Comune di Cantalupa.



ATTO DD 1936/A1813C/2025

DEL 07/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904.

Autorizzazione idraulica n. 87/25 per la realizzazione di opere di difesa spondale in destra orografica del Rio Nocetto, in Comune di Cantalupa, località Strada Cristinera. Richiedente: Comune di Cantalupa.

Con nota in data 19/06/2025 prot. n.4766 (ns. prot. in entrata n.27813 in data 20/06/2025), integrata in data 05/08/2025 prot. n.6084 (ns. prot. in entrata n.35286 del 05/08/2025) il Comune di Cantalupa, C.F. 01689900015, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere, tra l'altro, prospicienti l'alveo del Rio Nocetto corso d'acqua demaniale, di competenza del Settore scrivente ex R.D. 523/1904, consistenti essenzialmente in:

- scogliera in massi di cava intasati in calcestruzzo, avente lunghezza di 14,62m, larghezza 1,50m al coronamento e altezza massima 3,00m misurata dal piano di fondazione;
 - palificata di sostegno in legname a doppia parete al di sopra della scogliera, avente larghezza 1,00m, altezza 1,00m e lunghezza 14,62m, vincolata con ancoraggi in barre tipo Dywidag (diametro minimo: 32 mm), di lunghezza 3,00m,
- da eseguirsi in sponda destra del rio, immediatamente a valle del ponte lungo Strada Cristinera, in Comune di Cantalupa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Dott. For. Giorgio Berteà, dei quali sono stati presi in considerazione, ai fini della redazione del presente provvedimento autorizzativo, la "Relazione generale-Tecnica", la "Relazione Geologico-Tecnica", e n. 3 tavole grafiche, in base ai quali è prevista l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Cantalupa, con deliberazione di Giunta Comunale in data 31/07/2025 n. 56, ha approvato il progetto delle opere su indicate.

La Città Metropolitana di Torino – Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna della Fauna e della Flora, con nota prot. n.137888 del 08/08/2025, pure trasmessa al Comune di Cantalupa, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma della D.G.R. 72-13725 del

29/03/2010 e ss.mm.ii..

Esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, visti gli elaborati progettuali agli atti del Settore scrivente, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25.01.2024

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la nota prot. n.137888 del 08/08/2025, pure trasmessa al Comune di Cantalupa, con la quale la Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna - Città Metropolitana di Torino ha espresso parere con prescrizioni, ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, sui lavori previsti in progetto;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,;

determina

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, il Comune di Cantalupa all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi progettuali esecutive e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione di ciascuna delle opere di difesa previste dovranno essere

posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. la difesa spondale in progetto dovrà essere risvoltata *missisa* per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata *missisa* a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestata a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti esistenti, avendo cura di raccordarne in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno della medesima opera longitudinale dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale previsto dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocato longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che lo stesso non determini restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata dall'intervento;
5. i massi costituenti la scogliera dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a $0,30 \text{ m}^3$ e peso non inferiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. il materiale litoide proveniente dai lavori di scavo in alveo per la realizzazione dell'opera di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera stessa, avendo cura di conferire agli eventuali riporti lungo le sponde, nonché nei settori di fondo alveo in erosione, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi/clasti più grossolani presenti in loco, al fine di garantire un efficace corazzamento a protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere dei fenomeni erosivi lungo le sponde sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
7. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
8. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;
9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato dagli interventi; è fatto divieto di scarico, all'interno dell'alveo dello stesso, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni al corso d'acqua, ovvero, di quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
10. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua interessato dai lavori; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità

dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua interessato dai lavori, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
15. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua interessato dai lavori, o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui le opere previste fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;*
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
18. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla normativa vigente sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici (ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011), dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere prot. n.137888 del 08/08/2025 rilasciato dalla *Città Metropolitana di Torino – Funzione specializzata ommissisTutela Flora e Fauna*, pure trasmesso al Comune di Cantalupa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Referenti:

dott. geol. Carmine COZZA,

dott. geol. Ermes FUSETTI

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

